



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

***Dipartimento per le Politiche Europee***

***Ufficio per il mercato interno e la concorrenza***

***Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi***

**Piano nazionale di riforma delle professioni**

**Cluster 1**

# **Piano nazionale di riforma delle professioni - Cluster 1**

## **PREMESSA**

Il presente piano di riforma nazionale esamina le professioni regolamentate italiane relative al c.d. cluster 1 (servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso).

Rientrano nel suddetto cluster 47 professioni per le quali sono state predisposte delle schede analitiche contenenti l'indicazione degli obiettivi della regolamentazione, un'analisi dell'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

## **CONTESTO**

La direttiva 2013/55/UE che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali ha introdotto all'art. 59 il c.d. esercizio di trasparenza.

Come previsto dal citato articolo l'Italia ha condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'obiettivo è quello di valutare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico.

Pertanto l'Italia, a livello interno, ha provveduto all'aggiornamento del proprio data base sulle professioni regolamentate e sta effettuando, attraverso il coordinamento delle amministrazioni e delle parti sociali interessate, una valutazione di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, al fine di verificarne la conformità ai criteri fissati dall'UE (proporzionalità, necessità, non discriminazione). A livello europeo l'Italia partecipa all'esercizio di valutazione reciproca di talune professioni, promosso dalla Commissione insieme agli Stati Membri.

## **IL RUOLO DELLE REGIONI: IL GRUPPO PROFESSIONI**

In questo contesto va collocato il lavoro che è stato svolto dal DPE, dalle Amministrazioni e dall'ISFOL insieme alle Regioni, competenti per la formazione professionale richiesta dai percorsi formativi di alcune professioni regolamentate e per la regolamentazione concorrente delle professioni. In particolare, sono state individuate linee di attività utili alla stesura del Piano da inserire nel lavoro già da anni portato avanti dal Gruppo Professioni, costituito all'interno della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione su delega diretta da parte della Conferenza dei Presidenti. Tale specifico coordinamento affidato alla Provincia Autonoma di Trento prima ed alla Regione Lombardia poi, è stato individuato per dare conto della rilevanza della materia Professioni nell'ambito delle competenze delle Regioni e Province Autonome con la riforma costituzionale del 2001.

La materia Professioni, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione, ha visto nel coordinamento una duplice finalità nell'impegno delle Regioni: da una parte, la volontà di esercitare in modo trasparente e collaborativo il proprio spazio di competenza, dall'altra, la necessità di individuare, accompagnare e sostenere le istanze professionali emergenti nei territori, evitandone al contempo sia processi di eccessiva regolamentazione sia dinamiche di evoluzione incontrollata.

Attualmente il Ministero del lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, sta lavorando, in coordinamento con le Regioni, alla creazione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e di un Repertorio unico regionale delle qualifiche professionali e di un sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il citato d. lgs. 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato tecnico nazionale previsto dall'art. 3 dello stesso decreto.

L'intreccio delle competenze tra Stato e Regioni ha suggerito negli anni modalità di raccordo e di collaborazione anche in materia di professioni. Sono stati adottati, ad esempio, documenti pregressi, condivisi a livello Stato-Regioni, come Linee Guida o Accordi in sede di Conferenza Unificata o Stato Regioni, relative ad alcune figure professionali definite dalla legislazione nazionale. Infatti il 15 febbraio 2007 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato il "Documento metodologico per la definizione di Accordi in materia di professioni regolamentate", contenente le linee guida per la regolamentazione in sede nazionale in materia di professioni regolamentate. In generale, gli Accordi nazionali recepiscono i principi fondamentali delle professioni di riferimento, contenuti nelle leggi nazionali, traducendoli in livelli omogenei di professionalità garantiti da standard formativi e professionali minimi certificabili, rinviando alla competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti, durate e modalità attuative e organizzative.

Il Gruppo Professioni sopra citato, in questi anni, si è concentrato, in particolare, su attività e figure professionali, regolamentate e non, quali: Acconciatore, Installatore di impianti a fonti rinnovabili, Tecnico del Restauro dei beni culturali, Insegnanti e istruttori di autoscuole, Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi, Guida turistica, Somministrazione alimenti e bevande, Assistente di studio Odontoiatrico, Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Nell'ambito di tali attività l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) di intesa con il Ministero del lavoro e le Regioni, ha proceduto all'analisi dei repertori regionali di qualificazione professionale, per verificare la connessione dei percorsi di formazione professionale regionali alle professioni regolamentate a livello nazionale (in quanto l'individuazione di qualifiche professionali è di competenza esclusiva statale), nonché per analizzare l'eventuale necessità di omogeneizzare i diversi percorsi di formazione professionale regionale previsti da ciascuna regione; nella prospettiva richiesta dal Piano, tale omogeneizzazione potrà costituire l'oggetto di una successiva intesa tra il Ministero del lavoro e le Regioni per singole professioni.

A seguito di tali attività svolte, il DPE, in collaborazione con il Ministero del lavoro e l'ISFOL, procederà ad un lavoro di attenta analisi del costituendo Quadro Nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015) nell'ambito del *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali* (di cui all'art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, finalizzato all'individuazione di quelle qualificazioni che, a diverso titolo, intercettano attività relative a professioni regolamentate). Tale lavoro si propone di individuare, nell'ambito del repertorio nazionale, tutte le qualifiche professionali che prevedono attività riservate a professioni regolamentate, rispetto alle quali i percorsi di formazione professionali regionali possono essere considerati un valore aggiunto per l'aggiornamento professionale dei cittadini ma in nessun caso potranno essere condizione vincolante per l'accesso sul territorio regionale all'esercizio della professione regolamentata, fatti salvi quelli che la legge statale affida alla competenza regionale.

### **Aggiornamento del data base. Cosa è cambiato con l'esercizio di trasparenza.**

Il Dipartimento delle Politiche Europee ha provveduto, sin dal mese di gennaio 2014, ad organizzare una serie di incontri con le Amministrazioni competenti e le Regioni sia per coordinare l'attività di aggiornamento del data base della Commissione sulle professioni regolamentate sia per

raccogliere i dati necessari a una completa analisi della regolamentazione di ciascuna professione. Già in tali sedi è stata sensibilizzata la Regione Lombardia, in qualità di responsabile del coordinamento interregionale professioni, al fine di verificare il quadro regolatorio regionale, in tema di qualificazioni professionali, e la sua omogeneità/corrispondenza nell'ambito delle disposizioni legislative statali (i requisiti per l'accesso ad una professione sono di competenza esclusiva statale).

Contestualmente il DPE sta seguendo le attività poste in essere dal Ministero del lavoro che, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata con le Regioni, ha sottoscritto un decreto interministeriale, attualmente al concerto del Ministero dell'istruzione, che definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze e costituisce il riferimento tecnico ed istruttorio per i lavori del citato Comitato Tecnico.

Il DPE ha organizzato una serie di incontri con il Ministero del lavoro e l'ISFOL per condividere le metodologie di lavoro, i risultati delle valutazioni e agevolare il lavoro dell'ISFOL attraverso l'analisi e il confronto dei dati contenuti nel data base con quelli in possesso di detto Istituto.

Ai fini dell'aggiornamento del data base il DPE ha iniziato un attento ed approfondito esame che ha riguardato più di 200 professioni.

Tale attività ha portato a ritenere attualmente regolamentate e inserite nel database, per l'Italia, 169 professioni contro le 143 professioni inserite nel data base precedentemente.

Le professioni di nuovo inserimento sono le seguenti:

- 1) Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- 2) Investigatore privato
- 3) Steward - Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
- 4) Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali
- 5) Titolare di istituto di vigilanza privata
- 6) Conduttore generatore di vapore di I - II - III - IV grado
- 7) Conduttore impianti termici
- 8) Perito industriale chimico
- 9) Perito industriale design
- 10) Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
- 11) Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
- 12) Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
- 13) Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
- 14) Perito industriale informatico
- 15) Mediatore
- 16) Spedizioniere doganale/doganalista
- 17) Istruttore di guida
- 18) Insegnante di scuola guida
- 19) Restauratore di beni culturali
- 20) Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
- 21) Tecnico del restauro dei beni culturali
- 22) Tintolavanderia
- 23) Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- 24) Esperto contabile (nel precedente data base era inserito unitamente al dottore commercialista)
- 25) Tecnico ortopedico
- 26) Farmacologia
- 27) Genetica medica
- 28) Geratria

- 29) Igiene e medicina preventiva
- 30) Medicina di emergenza e urgenza

Una serie di professioni sono invece state eliminate dal vecchio data base per i seguenti motivi:

- Deregolamentazione dei requisiti professionali:
  - 1) Attività di facchinaggio (art. 72 della L. 40/07, salvo per quanto attiene agli appalti pubblici)  
Tale attività è ora soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non può essere subordinata a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. L'attività professionale deve essere esercitata solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
  - 2) Stimatore e pesatore pubblico. L'art. 18 del D.lgs. 147/2012 ha soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
- Inesistenza di regolamentazione specifica della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE:
  - 3) Abilitazione a funzione direttive
  - 4) Agente di viaggio
  - 5) Avvocato patrocinante davanti alla Corte di Cassazione
  - 6) Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
  - 7) Gioielleria, taglio delle pietre preziose
  - 8) Istituti di bellezza ed attività di manicure, massaggio facciale
  - 9) Professore d' orchestra
  - 10) Traduttore- interprete
- Modifica del profilo professionale:
  - 11) Tecnico di laboratorio medico e
  - 12) Tecnico sanitario di laboratorio, confluite in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  - 13) Dottore commercialista ed esperto contabile create due distinte professioni: Dottore commerciale e Esperto contabile.

Infine è stata modificata la denominazione delle seguenti professioni:

- 1) "Infermiere professionale e ota", ora **Infermiere professionale**
- 2) Dentista specialista (Chirurgia odontostomatologia), ora **Chirurgia orale**
- 3) Dentista specialista (Ortodonzia), ora **Ortognatodonzia**
- 4) Dottore forestale, ora **Dottore agronomo e dottore forestale**
- 5) Psicologo junior, ora **Dottore in tecniche psicologiche**
- 6) Terapista della riabilitazione, ora **Fisioterapista**

Per ognuna delle 169 professioni attualmente inserite nel data base sono state compilate le apposite schede predisposte dalla Commissione (generale, screening, autorità competente, proporzionalità). A maggio 2014, dopo il lavoro di raccolta dati relativi a ciascuna professione, si è partiti con la valutazione dei complessivi quadri di disciplina forniti dalle Autorità competenti e dalle associazioni/Ordini di categoria, ponendo particolare attenzione al profilo della proporzionalità in riferimento al motivo imperativo di interesse generale da tutelare, nonché agli effetti cumulativi della regolamentazione stessa, ossia all'individuazione di tutti i requisiti che la stessa pone a carico del richiedente sia in riferimento all'accesso alla qualifica professionale sia all'esercizio della propria attività. A tal fine le Autorità competenti hanno provveduto alla compilazione del questionario proporzionalità presente nel data base.

La Commissione ha inoltre avviato un esercizio più approfondito di trasparenza secondo la modalità della cd Peer Review su sei professioni (agente immobiliare, istruttore di scuola guida, ingegnere civile, architetto, elettricista ed ottico) per le quali sono stati organizzati anche incontri di valutazione reciproca a Bruxelles con gli Stati membri. Le Autorità competenti e le associazioni/Ordini di categoria per le suddette professioni hanno dovuto redigere una relazione dettagliata rispondendo alle domande contenute nel questionario “National Report” predisposto dalla Commissione stessa.

Per svolgere la suddetta attività il DPE ha organizzato una serie di incontri bilaterali con le Autorità competenti e ha incontrato anche alcuni Ordini professionali e Associazioni di categoria.

Ha altresì ascoltato i rappresentanti di talune Associazioni relative alle professioni non regolamentate.

### **Professioni non regolamentate**

Al fine di porre in essere una modalità più flessibile di regolamentazione, utile anche in considerazione della velocità con la quale emergono nuove “professioni”, l’Italia ha varato nel 2013 la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi”.

Con tale normativa è stata data molta importanza al ruolo delle associazioni professionali, costituite dai professionisti su base volontaria e senza vincoli di rappresentanza esclusiva. Alle associazioni è assegnato l'obiettivo di valorizzare le competenze degli iscritti, di garantire il rispetto delle regole deontologiche, di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.

Per questo, le associazioni devono garantire, tra l'altro, la promozione della formazione permanente per gli iscritti; la costituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi; la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni necessarie a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono quindi chiedere di essere iscritte nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet.

Ogni professionista, iscritto o no a un'associazione, può far certificare la propria conformità alla norma UNI della professione, se esiste. Il professionista, che decida di iscriversi a un'associazione, può anche chiedere alla stessa il rilascio di un'attestazione, come ulteriore "bollino" di qualità.

Con riferimento all'esercizio di trasparenza sono stati tenuti contatti con alcune associazioni di professioni non regolamentate per le professioni di istruttore sportivo, tatuatore, musicoterapeuta, onicotecnico, statistico.

## Elenco professioni cluster 1:

Agente di affari in mediazione (agente immobiliare, agente merceologico)	pag.55
Agente e rappresentante di commercio .....	Pag. 47
Agrotecnico ed Agrotecnico laureato .....	pag. 35
Architetto e architetto junior.....	pag. 09
Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione .....	pag. 54
Autoriparatore.....	pag. 57
Avvocato .....	pag. 11
Biologo e biologo junior .....	pag. 14
Chimico e chimico junior .....	pag. 16
Conduttore di impianti termici .....	pag. 66
Conduttore generatori di vapore di I – II – III – IV grado .....	Pag. 64
Consulente del lavoro .....	pag. 61
Consulente in proprietà industriale .....	pag. 59
Dottore agronomo e Dottore Forestale / Dottore agronomo e Dottore Forestale junior / biotecnologo agrario.....	pag. 40
Dottore commercialista .....	Pag. 19
Esperto contabile .....	pag. 21
Geologo e geologo junior .....	pag. 23
Geometra .....	pag. 25
Impiantista .....	Pag. 49
Ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior .....	Pag. 28
Ingegnere dell'informazione/ Ingegnere dell'informazione junior .....	pag. 33
Ingegnere industriale / ingegnere industriale junior .....	pag. 31
Istruttore di scuola guida (cluster 2) .....	pag. 60
Mediatore marittimo .....	pag. 53
Ottico .....	pag. 69
Perito agrario .....	pag. 38
Perito industriale chimico .....	pag. 42
Perito industriale design.....	pag. 42
Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio.....	pag. 42
Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione.....	pag. 42
Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica .....	pag. 42
Perito industriale in prevenzione ed igiene ambientale .....	pag. 42
Perito industriale informatico.....	pag. 42
Veterinario .....	pag. 68

# **SCHEDE ANALITICHE PER PROFESSIONE**



## **ARCHITETTO / ARCHITETTO JUNIOR**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano  
Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi  
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

**INDICATORI** (Dati Rapporto CSAPPC-CRESME aprile 2013)

Alla fine del 2012 risultano iscritti agli ordini provinciali 150.590 di cui 147.900 nella sezione A e 2.690 nella sezione B. Il numero degli iscritti è stato in costante aumento salvo negli ultimi 4 anni.

## **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

### **Percorso formativo:**

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea di 5 o 3 anni; nel primo caso per accedere alla sezione A, nel secondo per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo.

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana e una prova orale.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato e assunto dall'azienda.

### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di architetto non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

### **Attuazione delle riforme recenti**

Gli architetti hanno attivato in brevissimo tempo l'Aggiornamento Professionale Continuo, proteggendo l'interesse collettivo, salvaguardando le aspettative della committenza, migliorando e perfezionando la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica, e promuovendo il più ampio accesso di tutti gli Iscritti all'Albo alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale, mediante una piattaforma sulla Formazione unica a livello nazionale. L'Italia, assieme alla Spagna ed al Regno Unito, sono iscritti al Registro del Crediti Formativi del Consiglio degli Architetti d'Europa, che prevede, idealmente, il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra tutti quelli iscritti nello stesso Registro.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione di architetto.

L'architetto svolge, in via concorrente con altre professionalità, opere di edilizia civile che comprendono tutti gli interventi in materia edilizia, pubblica e privata, e urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, attività di coordinamento della sicurezza per appalti pubblici e privati, e attività di certificazione (antincendio e energetica). Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, perito industriale, perito agrario.

## AVVOCATO

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi  
Salvaguardia della buona amministrazione e della giustizia  
Prevenzione delle frodi

## INDICATORI

Ad agosto 2012 il numero degli avvocati italiani era pari a: 247.040  
impatto economico

Nel periodo dal 2009 alla riforma forense varata nel 2012, l'82% degli avvocati italiani che hanno presentato richiesta di stabilimento in un altro Stato membro hanno scelto UK. Qui di seguito una tabella in dettaglio.

Qualification obtained in	Recognition in host country										Total
	AT	BE	CY	CZ	DK	IE	RO	SI	UK	NO	
Italy (IT)	1	1	1	4	1	3	9	1	99	1	121

## ADEGUATEZZA DELLE MISURE

### Percorso formativo:

Il percorso previsto per accedere alla professione dell'avvocato, successivo al diploma di laurea, è disciplinato dagli artt. 40-45 L. 31/12/2012 n. 247 per quel che riguarda il tirocinio professionale, e dagli artt.46-49 della L. 31/12/2012 n. 247(riforma forense) con riferimento alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato presso un avvocato abilitato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

La riforma forense ha introdotto delle novità tra cui la previsione, ai fini del tirocinio professionale, della collaborazione tra ordini degli avvocati e università e tra CNF e facoltà di giurisprudenza, volta a introdurre percorsi formativi per i tirocinanti

Nel dettaglio, l'art. 41 della riforma forense ha previsto che il tirocinio può essere svolto contemporaneamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato, sempre che in concreto sia possibile l'effettivo svolgimento e in assenza di conflitti di interesse.

La durata del tirocinio è di diciotto mesi, e tale periodo può essere svolto:

- presso un avvocato che sia iscritto all'albo da almeno cinque anni;
- presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di un ente pubblico, o ancora presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- in altro Stato dell'Unione Europea presso professionisti legali aventi titolo equivalente a quello di avvocato, ma per un tempo massimo di sei mesi;
- già durante l'ultimo anno di università, per un periodo massimo di sei mesi, nell'ambito della già ricordata collaborazione ordini-facoltà.

In ogni caso, però, viene previsto che almeno sei mesi debbano necessariamente essere trascorsi presso un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato.

Un'altra novità è la previsione della possibilità di svolgere il tirocinio presso due avvocati contemporaneamente.

Viene ribadito il principio per cui il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.

Decorso il primo semestre al praticante avvocato può essere riconosciuto, con apposito contratto, una indennità o compenso, commisurato all'apporto fornito.

Dopo i primi sei mesi il praticante avvocato può esercitare attività processuale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica: in ambito civile di fronte al giudice di pace e al tribunale, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e quelli che anteriormente al d.lgs. 51/98 erano di competenza del pretore.

Questo periodo di abilitazione per i praticanti può durare al massimo cinque anni

L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

### **Riforme recenti**

Con la **legge 31 dicembre 2012, n. 247** si sono introdotte importanti innovazioni.

Tra le innovazioni della nuova normativa si segnalano le seguenti:

- Il tirocinio non si svolge più solo con la pratica svolta presso uno studio professionale, ma è stata introdotta la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla norma (DPR 347). Il tirocinio inoltre può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente.
- È stato introdotto l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
- È stato istituito presso ciascun Consiglio uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 20/2/2015, ha approvato il disegno di legge concorrenza che elimina il vincolo per gli avvocati di appartenere ad una sola associazione professionale ed introduce l'obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell'assistito). Consente altresì le società multiprofessionali e l'ingresso di soci di capitali.

Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti.

Il DDL consente anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo.

## **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure e dell'intervento normativo del 2012 e del DDL concorrenza non sono previste al momento ulteriori riforme.

### **Criticità riconoscimento qualifica professionale.**

Molti aspiranti avvocati italiani, da qualche tempo, si recano in Spagna per conseguire l'abilitazione professionale.

La Spagna, a seguito di omologazione del titolo di studio italiano, iscriveva i nostri connazionali al Collegio degli avvocati spagnoli. Ottenuta l'abilitazione i neo-avvocati spagnoli chiedevano il riconoscimento al Ministero della Giustizia o si iscrivevano all'ordine come "avvocato stabilito".

Nella Conferenza di servizi del 31 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha reso noto che la normativa spagnola è stata modificata nel 2006. La nuova normativa prevede il conseguimento della qualifica professionale dopo il superamento di un Master e dell'esame di Stato.

Nelle disposizioni transitorie è previsto che coloro che hanno chiesto l'omologazione del proprio titolo di studio entro il 2011 possono iscriversi al Collegio (ai sensi della vecchia normativa) entro 2 anni.

Pertanto il Ministero, ha subordinato il riconoscimento della qualifica ottenuta successivamente al 2013 alla presentazione della certificazione relativa al superamento del Master e dell'esame di Stato.

## **BIOLOGO / BIOLOGO JUNIOR**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Protezione dei consumatori

Tutela dalle frodi

## **INDICATORI**

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Per svolgere la professione di biologo (istituita con la legge 396/67) occorre essere in possesso di specifico titolo accademico valido per partecipare all'esame di Stato, essere in possesso di abilitazione conseguita dopo il superamento del predetto esame e essere iscritto all'Ordine. Per l'accesso alla Sanità Pubblica occorre la specializzazione di 5 anni.

Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di biologo e biologo junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- biologo, conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo,

- biologo junior, conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'albo.

Il citato Decreto ha individuato anche le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

#### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

La professione è stata recentemente riformata dapprima dal DPR 328/2001 e successivamente dal DPR 137/2012 pertanto si ritiene di mantenere il sistema attuale.

## CHIMICO / CHIMICO JUNIOR

### OBIETTIVO

Sicurezza pubblica

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi

### INDICATORI

**livello di occupazione per professione**

**impatto economico**

**livello di mobilità**

### ADEGUATEZZA DELLE MISURE

#### **Percorso formativo:**

Con R.D. 1/3/1928 n. 842 è stata individuata la professione di chimico. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di chimico e chimico junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- chimico, conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo previo superamento dell'Esame di Stato,

- chimico junior, conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'Albo previo superamento dell'Esame di Stato.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Il citato DPR ha individuato le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutti i professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti.

L'iscrizione all'Albo dei Chimici, a meno che non sia esplicitamente vietata, è obbligatoria anche per i dipendenti pubblici.

L'art. 16 del R.D. 1/3/1928, n. 842 espressamente prevede: *“Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici.....(omissis)*

*In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo.*

*Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”.*

#### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, quindi anche per la professione di chimico, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).



b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

### **Attuazione delle riforme recenti**

Il Consiglio, in merito all'obbligo formativo continuo, ha segnalato di aver predisposto un portale informatico raggiungibile all'indirizzo <http://formazione.chimici.it> per la pubblicazione degli eventi formativi ai quali i professionisti Chimici possono partecipare. In considerazione che il portale è stato attivato molto recentemente, solo un numero molto esiguo di professionisti chimici ha effettuato la registrazione al portale e non è per questo ancora possibile fare considerazioni appropriate sulla sua rilevanza. Deve comunque essere messo in evidenza che la regolamentazione per l'aggiornamento professionale dei Chimici ha previsto un "sistema transitorio" che si concluderà il 31 dicembre 2017, con un primo step di valutazione previsto sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2015 (precedente all'attivazione del portale che ha, comunque, dato riscontri incoraggianti) ma si ritiene prematuro trarre conclusioni significative.

Nel 2013 i professionisti dell'area tecnica (architetti e paesaggisti, agronomi e forestali, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) hanno costituito la "Rete delle professioni tecniche". L'obiettivo è quello di mettere assieme risorse, competenze e organizzazione, al fine di offrire nuove concrete proposte per lo sviluppo del Paese.

Con la suddetta Rete, alla quale come specificato aderisce il Consiglio Nazionale dei Chimici, posto che nelle attività professionali esistono aree multidisciplinari e/o di parziale sovrapposizione di competenze, si è giunti ad un primo accordo per il mutuo riconoscimento delle attività di formazione continua che un professionista può svolgere partecipando alle attività di formazione continua organizzate da uno degli altri Ordini e Collegi, e non solo a quelle attività organizzate dall'Ordine o Collegio di appartenenza. Si è in attesa del vaglio del Ministero della Giustizia affinché il citato accordo possa entrare in vigore. Inoltre la Rete delle Professioni Tecniche ha manifestato la volontà di elaborare un Regolamento Unico per la formazione continua per tutti i professionisti dell'area tecnica.

In merito al Tirocinio professionale, che la norma attuale rende obbligatorio solo se previsto dai singoli ordinamenti professionali, il Consiglio Nazionale dei Chimici, ha avviato un iter con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da estendere al Ministero vigilante

(Ministero della Giustizia), al fine di prevedere per l'esercizio della professione di Chimico e Chimico junior, l'introduzione del Tirocinio professionale obbligatorio da svolgere, prevalentemente, in concomitanza con le ultime fasi del percorso di studi allo scopo di fornire agli studenti competenze strategiche per l'attività professionale senza per questo prolungare i tempi di accesso alla professione.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Per la professione di Chimico esistono problematiche connesse al mancato obbligo di assicurazione professionale in capo alle assicurazioni poiché sono proprie del Chimico talune attività, socialmente necessarie (quali verifiche su materiali radioattivi, agenti cancerogeni, trattamenti antiparassitari su alimenti, ecc.), spesso oggetto di specifica esclusione, attualmente non negoziabile, nelle coperture assicurative.

Il chimico svolge attività sovrapponibili con quelle svolte dal Perito industriale chimico. Per evitare confusione e numerosi contenziosi interprofessionali connessi a differenti interpretazioni delle norme attuative delle competenze professionali tra le due categorie professionali i relativi Consigli nazionali, in data 28/3/2013, hanno stilato un protocollo d'intesa con l'intento esclusivo di dar luogo ad una ricognizione interpretativa condivisa delle rispettive sfere di competenza professionale, senza incidere sulle normative vigenti.

Si evidenzia infine, che presso il Ministero della Giustizia, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), è stato istituito un tavolo tecnico tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali per l'elaborazione di un Testo unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

È stata presentata una proposta di legge in Parlamento che prevede il riconoscimento della figura professionale del fisico che confluirebbe nell'Ordine professionale riformato dei chimici e dei fisici.

### **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Consiglio Nazionale ritiene che la formazione del professionista non soltanto debba essere intesa come obbligo deontologico, ma deve tenere conto della necessità di un lavoro sempre più modificato dallo sviluppo della conoscenza, dall'evoluzione scientifica e tecnologica, dall'aggiornamento legislativo e dalle trasformazioni delle competenze. E' necessario, quindi, evitare la rapida obsolescenza delle varie competenze professionali con un continuo aggiornamento dei percorsi formativi.

Per rispondere alle richieste sempre più pressanti del mercato del lavoro anche a livello europeo e internazionale, è necessario avviare, con la collaborazione degli Ordini professionali, una profonda e periodica revisione dei contenuti didattici dei corsi universitari per adeguarli alle esigenze del contesto produttivo e per consentire reali sbocchi occupazionali.

## **DOTTORE COMMERCIALISTA**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)  
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di 18 mesi.

Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine stesso. Il citato registro è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione. Questo in quanto l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è suddiviso in due sezioni: la sezione A ove si iscrivono i dottori commercialisti e la sezione B per l'iscrizione degli esperti contabili.

Sono state istituite due differenti sezioni in quanto le competenze sono differenti e sono differenti i titoli d'accesso. Infatti possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti commercialisti i possessori di un diploma di laurea specialistica in scienze dell'economia oppure in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili coloro che siano in possesso diploma di laurea triennale in scienze dell'economia e della gestione aziendale.

Alcune attività riservate a questo professionista sono condivise con altre professioni specifiche (esempio: la nomina a curatore di procedure fallimentari è condivisa con gli avvocati, operazioni di vendite giudiziarie di beni mobili e immobili può essere fatta anche dagli avvocati e notai).

#### **Riforme recenti**

Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il dottore commercialista poteva iscriversi nel Registro dei revisori legali. Con la nuova normativa il dottore commercialista per iscriversi nel suddetto Registro deve aver integrato il triennio specifico di tirocinio presso un revisore legale, debitamente documentato. Deve inoltre superare un esame di Stato differenziato con l'aggiunta di esame nelle materie tipiche della professione di revisore.

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito

disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 20/2/2015, ha approvato il disegno di legge concorrenza che riduce gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile e individua i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti, come avvocati e commercialisti.

## **CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento ulteriori riforme.

## **ESPERTO CONTABILE**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)  
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di 18 mesi.

Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine stesso. Il citato registro è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione. Questo in quanto l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è suddiviso in due sezioni: la sezione A ove si iscrivono i dottori commercialisti e la sezione B per l'iscrizione degli esperti contabili.

Sono state istituite due differenti sezioni in quanto le competenze sono differenti e sono differenti i titoli d'accesso. Infatti possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti commercialisti i possessori di un diploma di laurea specialistica in scienze dell'economia oppure in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili coloro che siano in possesso diploma di laurea triennale in scienze dell'economia e della gestione aziendale.

#### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);  
d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

#### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento ulteriori riforme.

## **GEOLOGO / GEOLOGO JUNIOR**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

Tutela dalle frodi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### **INDICATORI**

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Per svolgere la professione di geologo (istituita con la legge 112/63) occorre essere in possesso di specifico titolo accademico valido per partecipare all'esame di Stato, essere in possesso di abilitazione conseguita dopo il superamento del predetto esame e essere iscritto all'Ordine. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di geologo e geologo junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- geologo conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo,

- geologo junior conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'albo.

Il citato Decreto ha individuato anche le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

#### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

La professione è stata recentemente riformata dapprima dal DPR 328/2001 e successivamente dal DPR 137/2012.

Comunque il Collegio ritiene siano utili ulteriori riforme per garantire che il titolo italiano rientri negli standard individuati dalla Federazione europea dei geologi. Per la Federazione il titolo di geologo deve basarsi su 4 pilastri: diploma di laurea adeguato, formazione professionale continua, esperienza professionale e rispetto del Codice Etico.



## **GEOMETRA**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica  
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### **INDICATORI**

livello di occupazione: attualmente gli iscritti all'albo professionale sono circa 109.000 che operano liberamente nei campi di attività come previsto dalle norme.

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere attraverso i seguenti percorsi formativi:

- a) conseguimento di laurea triennale di primo livello, comprensiva di tirocinio di 6 mesi (ai sensi del Decreto del Ministero della Università del 26 luglio 2007);
- b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e 55 , DPR n. 328/2001);
- c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali, secondo l'ordinamento universitario previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127 (vedi D.P.R. 328/2001, art. 8 comma 3, tab. A - geometra).

I corsi di cui al punto b) sono organizzati a norma del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 ed hanno una durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo dei geometri.

Il sistema di regolamentazione della professione di geometra in Italia prevede l'iscrizione all'albo professionale proprio per tutelare gli obiettivi di interesse generale che, pertanto, vengono perseguiti in modo coerente e sistematico, atteso che le misure adottate sono previste dalla legge e, dunque, vengono applicate costantemente per tutti i geometri che intendono svolgere la libera professione.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

L'attività professionale del geometra comprende attività complesse e correlate a responsabilità civili e, talvolta, anche penali; pertanto, la formazione scolastica/universitaria, il tirocinio e la "formazione professionale continua" sono previsti dalla legge per garantire che i geometri abbiano conoscenze tecniche e capacità di svolgere le prestazioni professionali in qualità e quantità adeguate all'evoluzione scientifica ed alle esigenze dei destinatari dei servizi, dei consumatori e dell'intera collettività (ad esempio: atti di aggiornamento catastali, sicurezza dei cantieri, progettazione, direzione dei lavori, stima dei collaterali).

Le attività svolte dai geometri comportano la necessità di possedere conoscenze tecnico-giuridiche numerose e specifiche che, nel tempo, si evolvono con l'evoluzione tecnico-scientifica della materia nonché con la continua introduzione di nuove norme e procedure sia a livello comunitario, che nazionale e regionale; quindi, ai professionisti è richiesto anche un costante aggiornamento professionale.

Anche la preparazione scolastica e professionale garantisce che i geometri siano in grado conoscere e rispettare, nello svolgimento delle attività professionali, le numerose e complesse normative tecnico-legali che le leggi stabiliscono a tutela della sicurezza pubblica, della sanità pubblica, della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi della prevenzione delle frodi della protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale nonché della conservazione del patrimonio culturale etc.

### **Riforme recenti:**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

### **CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di “opere di edilizia civile” deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, il geometra svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, architetto, perito industriale e perito agrario.

## **INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE / INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE JUNIOR**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica  
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano  
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

### **INDICATORI**

In Italia, il numero di persone che praticano a tempo pieno la libera professione di ingegnere (intendendosi tutti i professionisti iscritti alle 2 sezioni e tre settori in cui l'Albo UNICO è suddiviso) è in crescita costante. Nel 2013 si è arrivati a 77.594 ingegneri iscritti al fondo di previdenza rispetto ai 64.046 del 2008. A questo numero bisogna aggiungere circa 20.000 ingegneri che lavorano non a tempo pieno.

Purtroppo il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito. Negli ultimi 5 anni gli ingegneri professionisti hanno perso il 23% del loro reddito.

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo, che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere civile ambientale e ingegnere civile-ambientale junior.

Gli ingegneri civili-ambientali accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge, consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri civili-ambientali junior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge, consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale. L'articolo 46, medesimo DPR, indica anche le attività professionali che fanno capo alle due tipologie professionali.

L'attività professionale dipendente presuppone sempre il possesso dell'abilitazione professionale e il requisito dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

#### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito

disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, l'ingegnere svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere civile – ambientale e ingegnere civile-ambientale junior sono: architetto, geometra, perito industriale e perito agrario.

## **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

## **INGEGNERE INDUSTRIALE / INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica  
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### **INDICATORI**

Vedere professione ingegnere civile/ambientale.  
Attualmente nel settore industriale dell'Albo risultano iscritti oltre 180mila professionisti.

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere industriale e ingegnere industriale junior.

Gli ingegneri industriali accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti istituite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri industriali junior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e le classi corrispondenti successive stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale. L'articolo 46, medesimo DPR, indica anche le attività professionali che fanno capo al settore industriale nonché le limitazioni previste per gli ingegneri industriali junior.

L'attività professionale dipendente presuppone sempre il possesso dell'abilitazione professionale e il requisito dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

#### **Recenti riforme**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento

dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

Alcune attività che svolge l'ingegnere sono riservate in via esclusiva mentre altre sono riservate in via concorrente ad altre professionalità.

Poiché, dalla lettura delle norme, la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva non è sempre chiara, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere industriale e l'ingegnere industriale junior è quella del perito industriale.

## **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.



## **INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE/INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica  
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

### **INDICATORI**

Vedere professione ingegnere civile/ambientale.  
Attualmente nel settore dell'informazione dell'Albo risultano iscritti oltre 163 mila professionisti.

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior.

Gli ingegneri dell'informazione accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri dell'informazione iunior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 46 del medesimo decreto indica anche le attività professionali che fanno capo alle due tipologie professionali.

L'attività professionale dipendente presuppone sempre il possesso dell'abilitazione professionale e il requisito dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

#### **Recenti riforme**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

Alcune attività che svolge l'ingegnere sono riservate in via esclusiva mentre altre sono riservate in via concorrente ad altre professionalità.

Poiché, dalla lettura delle norme, la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva non è sempre chiara, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e contenziosi, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere dell'informazione e dell'ingegnere dell'informazione junior è quella del perito industriale.

## **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

## AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO

### OBIETTIVO

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano  
Sicurezza del cibo e tutela del rischio idrogeologico

### INDICATORI

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità

### ADEGUATEZZA DELLE MISURE

#### Percorso formativo:

La professione di agrotecnico è stata istituita con la legge 6/6/1986, n. 251 e col tempo ha subito numerose modifiche relativamente, in particolare, ai titoli di studio idonei per l'accesso.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di tre semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

#### Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, l'art. 51 del precitato decreto ha stabilito che è sufficiente il domicilio professionale (in alternativa della residenza) nella circoscrizione del collegio in cui si chiede di essere iscritti.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

## **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha segnalato che l'esistenza di attività concorrenti nelle attività riservate può spesso creare problemi nell'attribuzione delle attività e, quindi, nei rapporti con le altre categorie professionali presenti nello stesso settore di attività: agronomi e periti agrari. Entrambe quest'ultime professioni, e marcatamente quella degli agronomi, rivendicano continuamente "esclusive" competenze professionali non previste per legge, le quali costituiscono, secondo il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, elemento di ostacolo alla mobilità dei professionisti e di riduzione della concorrenza.

Per evitare l'ulteriore incrementarsi del contenzioso inter-professionale, il Collegio auspica che il processo di trasparenza voluto dall'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE porti all'introduzione del principio secondo il quale l'esercizio delle attività professionali è libero, in base alla professionalità specifica maturata sia nel corso di studi che con il superamento dell'esame di Stato, salvo i casi di espressa riserva di legge.

Tale innovazione, secondo il Collegio, sarebbe in linea con i principi del DPR 328/01, in base al quale un laureato in una determinata Classe di laurea può scegliere di iscriversi in più Albi professionali (ad es. un laureato nella “Classe 20- Scienze e tecnologie agrarie” può scegliere di iscriversi nell’Albo dottori agronomi e forestali-sez.B, albo agrotecnici e albo periti agrari), con l’effetto di continue liti fra albi, che tendono a rivendicare per se competenze professionali “esclusive” allo scopo di evitare che i giovani laureati utilizzino liberamente il potere di scegliere l’Albo ritenuto a loro più consono.

Si segnala infine che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ha stipulato convenzioni con Università ed Istituti superiori alla scopo di far svolgere, in tutto o in parte, il periodo di tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio, con l’effetto di ridurre significativamente (di almeno un anno) il momento dell’immissione nel mondo del lavoro dei giovani professionisti.

## PERITO AGRARIO

### OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica  
Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### INDICATORI

#### ADEGUATEZZA DELLE MISURE

##### **Percorso formativo:**

La professione di perito agrario è stata istituita con la legge 28/3/1968, n. 434 e s.m.i.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

##### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);  
d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

## **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Collegio Nazionale dei Periti agrari sta verificando la possibilità di riconoscere, in alternativa ai percorsi di tirocini previsti dalla normativa, periodi di alternanza scuola-lavoro.

## **DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE / AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR / BIOTECNOLOGO AGRARIO**

### **OBIETTIVO**

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

La professione è stata istituita con la legge 7/1/1976, n. 3. Il DPR 328/2001 ha poi istituito nell'Albo la sezione A e la sezione B.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agronomo e forestale junior;

b) zoonomo;

c) biotecnologo agrario.

Per l'accesso alla sez. A dell'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea specialistica (art. 12 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328).

Per l'accesso alla sez. B dell'Albo professionale (art. 13 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328), previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

1) classe 1 - Biotecnologie.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

#### **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento



dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

## **AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

## **OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS**

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha segnalato l'esistenza di attività riservate in via esclusiva alla propria categoria professionale.

## **PERITO INDUSTRIALE**

- Perito industriale chimico
- Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
- Perito industriale design
- Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
- Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
- Perito industriale informatico
- Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano

Tutela della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

## **INDICATORI**

L'ordine professionale è organizzato su base provinciale, al quale sono iscritti n. 45.000 professionisti, di cui n. 14.500 professionisti iscritti anche all'Ente di Previdenza della categoria (EPPI).

## **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

### **Percorso formativo:**

Ai sensi dell'art. 55 del 5 giugno 2001, n. 328 per esercitare la professione di perito è necessario superare l'esame di Stato al quale è possibile accedere:

a) con un diploma di laurea triennale diversificato a seconda delle sezioni alla quale si intende iscriversi;

b) coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di perito industriale laureato.

La professione di Perito Industriale è istituita dalla Legge 24 giugno 1923, n.1395, che tramite apposito regolamento istituiva in ogni provincia italiana Albi speciali per i periti agrimensori (attuale Geometra) e per le categorie di periti tecnici.

Il Perito Industriale ha competenza nella progettazione, esecuzione e direzione nei limiti delle rispettive competenze e, in generale, nelle "mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti le specialità stesse".

L'esistenza dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

### **Riforme recenti:**

L'art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

### **CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, il perito industriale svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di

ciascuna professione L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).  
Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, architetto e perito agrario.

## OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Riduzione delle prove di esame di Stato. La professione di perito industriale si compone di n. 37 specializzazioni (distinte tra vecchio e nuovo ordinamento), tanti quanti sono i titoli di studio, al cui conseguimento l'esercizio della professione è subordinato, introdotti con il DPR 328/2001, che danno accesso, alternativamente, a diverse specializzazioni /sezioni.

Infine, il candidato in possesso di un titolo di laurea, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. n. 328/2001 può scegliere di essere ammesso indifferentemente fino a 13 (tredici) esami di Stato differenti, tante quante sono le sezioni professionali (vedi le sezioni di accesso al candidato in possesso della classe di laurea 10 – Ingegneria industriale ex Dm 4 agosto 2000).

Vi sarebbe, pertanto, l'esigenza di semplificare ed accorpate, per aree tecniche simili, le diverse specialità della professione di perito industriale.

Il Consiglio Nazionale, a seguito delle novità introdotte in tema di accesso alla professione dall'art. 55 del DPR 328/2001, auspica la modifica della legge n. 17 del 2 febbraio 1990, affinché la professione sul territorio italiano e comunitario, chiarendo in via chiara e definitiva che la professione di perito industriale sia una professione regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all'art. 11 lettera d) della direttiva 36/2005/CE.

La laurea, della durata minima di tre anni, o titolo equivalente, deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l'unica condizione per l'accesso all'esercizio delle professioni.

Pertanto, ritengono sia necessario intervenire con una modifica normativa, affinché possa essere assicurato l'accesso alla professione anche ai nuovi diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 (cd. "Decreto Gelmini"), conseguendo poi la laurea triennale. Per tutti si prevede un tirocinio obbligatorio di sei mesi.

## NUOVO QUADRO NORMATIVO PROPOSTO

Per l'Ordine la modifica normativa dovrebbe essere la seguente:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 1</p> <p>1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.</p> <p>2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p> <p>Art. 2.</p> <p>1. Per essere iscritto nell'albo dei periti</p>	<p><b>Art. 1</b></p> <p><b>Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;</b></p> <p><b>2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.</b></p> <p><b>Art. 2.</b></p> <p><b>1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:</b></p>

<p>industriali e' necessario:</p> <p>a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;</p> <p>b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</p> <p>c) essere di ineccepibile condotta morale;</p> <p>d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;</p> <p>e) essere in possesso del diploma di perito industriale;</p> <p>f) avere conseguito l'abilitazione professionale.</p> <p>2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.</p> <p>3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.</p> <p>4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e</p>	<p><b>a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino <i>cittadino extracomunitario in possesso del titolo di studio, previsto dall'ordinamento, conseguito in Italia ovvero in possesso di decreto di riconoscimento della qualifica professionale, di cui al successivo articolo 2, comma 4</i>”;</b></p> <p><b>b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</b></p> <p><b>c) essere di ineccepibile condotta morale;</b></p> <p><b>d) avere la residenza anagrafica <i>ovvero il domicilio</i> nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;</b></p> <p><b>e) essere in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328”;</b></p> <p><b>f) avere conseguito l'abilitazione professionale.</b></p> <p><b>2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle ....</b></p> <p><b>3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra l'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati e le Università ovvero con enti della Pubblica Amministrazione ovvero con professionisti o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica, iscritti al relativo ordine professionale da almeno un quinquennio.</b></p> <p><b>4. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</b></p> <p><b>5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p> <p><b>5-bis Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della</b></p>
---	--

<p>d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.</p> <p>4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p> <p>5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5-bis Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 3.</p> <p>1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>	<p><b>direttiva 2006/123/</b></p> <p><b>Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra l'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati e le Università ovvero con enti della Pubblica Amministrazione ovvero con professionisti o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica, iscritti al relativo ordine professionale da almeno un quinquennio.</b></p> <p><b>4. Il decreto di riconoscimento</b></p> <p><b>Presso il Ministero della Giustizia è aperto un tavolo tecnico tra l'Amministrazione e gli ordini professionali per l'elaborazione di un Testo unico compilativo delle competenze delle professioni tecniche.</b></p> <p><b>Art. 3.</b></p> <p><b>1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p> <p><b>2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente (legge/decreto);</b></p>
---	--

## **AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO**

Disciplinato dalla L. 3 maggio 1985, n. 204 e s.m.i.

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi  
Prevenzione delle frodi

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità: zero

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Requisiti di accesso:**

Sono previsti i seguenti percorsi alternativi di accesso:

- 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
- 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
- 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

#### **Riforme recenti**

Con riferimento all'esercizio dell'attività (e non all'accesso) si è introdotta una significativa semplificazione dell'esercizio dell'attività con il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, che ha introdotto la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La citata normativa ha anche abolito il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 74, comma 1). La soppressione del Ruolo non comporta la "liberalizzazione" del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l'esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore). Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio.

Importante risultato è l'ottenuta omogeneizzazione dei requisiti su tutto il territorio nazionale.

Monitoraggio della professione: Per esercitare la professione i requisiti che consentono l'esercizio dell'attività, tra cui anche requisiti morali, vengono verificati ogni 5 anni dalla Camera di Commercio. Sono anche previste sanzioni amministrative per chi si impegna in attività senza possedere le qualifiche necessarie.

### **CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

La legge in vigore garantisce un livello adeguato e proporzionato di protezione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano il suo mantenimento (protezione dei consumatori, prevenzione frodi, la protezione dei creditori). Inoltre l'attuale normativa e le recenti riforme non

ostacolano la libera concorrenza nel mercato e garantisce la piena attuazione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancita dai Trattati Europei.  
Considerata l'adeguatezza delle attuali misure e le riforme attuate per una semplificazione dell'esercizio dell'attività (da ultimo D.M. 26/10/2011) non sono previste al momento riforme.



## **IMPIANTISTA**

- impianti elettrici – art. 1, lett. a) del d.m. 37/2008
- impianti elettronici – art. 1, lett. b) del d.m. 37/2008
- impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione – art. 1 lett. c) del d.m. 37/2008
- idrico-sanitari – art. 1, lett. d) del d.m. 37/2008
- impianti di distribuzione del gas) – art. 1, lett. e) del d.m. 37/2008
- impianti di sollevamento di persone e cose) – art. 1, lett. f) del d.m. 37/2008
- impianti di protezione antincendio) – art. 1, lett. g) del d.m. 37/2008

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)  
Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

## **INDICATORI**

La regolamentazione ha contribuito a far uscire dal mercato gli operatori non qualificati agevolando, nel contempo, la nascita di nuove imprese con relativo aumento della base occupazionale del settore.

**Livello di occupazione** Secondo l'Associazione di categoria il numero delle imprese del settore elettrico dal 1991 (con la L. 46/90 già in vigore) al 2001 è quasi raddoppiato; secondo le stime del CRESLE, nel 2009 (dopo l'entrata in vigore del DM 37/2008) ha raggiunto le 100.000 unità.

**Impatto economico**

**Livello di mobilità**

## **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

### **Percorso formativo:**

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 37/2008 i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di II grado con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 37/2008.

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 37/2008) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

### **Riforme recenti:**

Il **DM 37/2008** ha regolamentato la professione di installatore di impianti per minimizzare il rischio correlato alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti con l'obiettivo della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi, attraverso la verifica dei requisiti tecnico-professionali di chi svolge la professione di installatore di impianti, e della sicurezza pubblica e protezione dell'ambiente urbano, attraverso la realizzazione degli impianti (da parte delle imprese installatrici) a regola d'arte, cioè in conformità alla vigente normativa.

Le misure previste dall'attuale normativa per massimizzare i benefici della regolamentazione sono le seguenti:

**1) Verifica dei requisiti tecnico-professionali:** le imprese singole o associate, iscritte nel registro delle imprese, sono abilitate allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico, da esse preposto con atto formale, possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge (DM 37/2008).

### **2) Adeguamento e realizzazione degli impianti**

- Gli impianti devono essere realizzati (da parte delle imprese installatrici) a regola d'arte, cioè in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
- I vecchi impianti, cioè quelli realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008, sono stati adeguati secondo le disposizioni regolamentari in riferimento all'anno di realizzazione.
- Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regola l'attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto (nella forma semplificata o nella forma complessa). Per gli impianti eseguiti prima del 27.3.2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008) il regolamento ha introdotto la "dichiarazione di rispondenza", documento redatto sotto la propria responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Tale dichiarazione fa le veci della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice. La dichiarazione può anche essere resa da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti i cui progetti possono non essere redatti da un professionista.
- La progettazione degli impianti. Il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti (esclusi gli ascensori e montacarichi che sono soggetti a norme specifiche). Può essere semplificato (c.d. elaborato tecnico), redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice o complesso, in tal

caso deve essere sottoscritto da un professionista iscritto negli albi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) secondo le specifiche competenze. Tali progetti dovranno contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Il progetto deve essere depositato (dall'impresa installatrice o dal committente e nei tempi indicati dalla legge) presso lo sportello unico per l'edilizia nel comune in cui deve essere realizzato l'impianto. La sicurezza negli ambienti, domestici e non domestici, dipende in modo determinante anche dalla sicurezza degli impianti. La legislazione vigente (in particolare il DM 37/2008, come anche la previgente Legge 46/1990) ha previsto infatti specifiche azioni e responsabilità.

**3) Sanzioni amministrative** I soggetti destinatari degli obblighi del D.M. 37/2008, la cui osservanza comporta l'applicazione, nei loro confronti, di sanzioni amministrative, si individuano in: committente o proprietario; ditta installatrice (o impresa abilitata); responsabile tecnico dell'impresa non installatrice; professionista (progettista).

Per mancata dichiarazione di conformità (da 100,00 a 1.000,00 euro), con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità; per tutte le altre violazioni (da 1.000,00 a 10.000,00 euro). La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono all'irrogazione delle sanzioni.

Il **D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28**, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, **all'art.15** (sistemi di qualificazione degli installatori) prevede che la qualifica professionale per l'attività di installazione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa alle lettere a), b), c) previsti dal comma 1 dell'art. 4 del D.M. 37/2008.

L'art. 15, comma 2, precisa, inoltre, che a decorrere dal 1° agosto 2013, la qualifica di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) si acquisisce a seguito di un periodo di formazione e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle **linee guida delle Regioni** per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) approvate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Con il DM n. 37/2008 sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi i requisiti di qualificazione e tecnico-professionali per l'accesso alla professione, attraverso l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore. Inoltre è stato esteso il campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d'uso (uniformando la disciplina degli altri tipi di impianti a quella già prevista per gli impianti elettrici).

Un'importante semplificazione è stata introdotta con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Per poter esercitare l'attività le imprese in possesso dei requisiti possono presentare apposita segnalazione di inizio attività (ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche), indicando quale categoria di attività intendono svolgere, e dichiarando il possesso dei requisiti. Con l'entrata in vigore del DM 37/2008, è stato abrogato, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 17/2007, il Capo V sulle norme per la sicurezza degli impianti, parte II, del DPR 380/2001, Testo Unico in materia di edilizia.

## **MEDIATORE MARITTIMO**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)  
Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi  
Prevenzione delle frodi

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Requisiti di accesso:**

Per potere esercitare l'attività di mediatore marittimo è necessario:

- per l'attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: avere sostenuto un esame orale e avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.). Rientra nell'esercizio di uffici pubblici l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
- per l'attività di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: avere sostenuto un esame scritto e orale, avere presentato domanda ed avere ottenuto l'iscrizione nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima e con l'impiego di dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

#### **Riforme recenti**

Con riferimento all'esercizio dell'attività (e non all'accesso) si è introdotta una significativa semplificazione dell'esercizio dell'attività con il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, che ha introdotto la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La citata normativa ha anche abolito il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 75, comma 1). La soppressione del Ruolo non comporta la "liberalizzazione" del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l'esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

### **CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure e le riforme attuate per una semplificazione dell'esercizio dell'attività non sono previste al momento ulteriori riforme.

## **ATTIVITÀ DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e destinatari dei servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Requisiti di accesso:**

I requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 7/7/1997, n. 274, sono i seguenti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

#### **Riforme recenti**

L'art. 10 del **D.L. 40/2007** ha liberalizzato le attività di pulizia e disinfezione, previste nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, prevedendo la sola dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Il citato articolo ha inoltre stabilito che non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale tali attività. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

### **CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Si ritiene necessaria la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici

## **AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AGENTE IMMOBILIARE, AGENTE MERCEOLOGICO)**

- **agenti immobiliari** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- **agenti merceologici** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
- **agenti con mandato a titolo oneroso** (solo per il settore immobiliare);
- **agenti in servizi vari** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Di queste 4 figure di mediatori solo 2 sono titolate a svolgere attività nel settore immobiliare: l'**agente immobiliare** (che svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende) e l'**agente con mandato a titolo oneroso** che svolge questa attività **solo** nell'ambito immobiliare.

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)  
Tutela dei consumatori e destinatari dei servizi

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Requisiti di accesso:**

Per l'accesso alla professione sono richiesti requisiti morali e professionali che sono uguali per tutte e quattro le sezioni e sono stabiliti all'art. 2 della legge 39/1989, così come modificato dall'art. 18, L. 5 marzo 2001, n. 57.

I requisiti morali sono: *a*) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età; *b*) avere il godimento dei diritti civili; *c*) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove esercitano l'attività; *d*) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

I requisiti professionali sono:

- avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione effettuati presso le CCIA o presso gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto,

oppure

- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (**tale modalità di accesso, introdotta con la L. n. 57/2001, però non è stata ancora regolamentata**)

## **Riforme recenti**

L'**art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57** ha introdotto l'obbligo per l'esercizio della professione di mediatore di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze od errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa. Il citato articolo ha altresì previsto che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:

- qualsiasi impiego pubblico o privato fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);
- con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata;
- la rappresentanza legale di imprese la cui attività risulti incompatibile con l'attività di mediazione. L'incompatibilità non ricorre per coloro che nella società ricoprono la carica di consigliere semplice.

L'**art. 11 del D.L. 223/2006** ha soppresso la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami (di cui all'art. 4 della L. 39/1989), e la Commissione per le iscrizioni e la tenuta del ruolo (di cui all'art. 7 della legge medesima). Le relative funzioni sono attribuite rispettivamente al Ministero dello sviluppo economico ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'**art. 73 del decreto legislativo n. 59/2010** sono state previste misure di semplificazione all'attività di servizi di agenti di affari in mediazione prevedendo:

- la soppressione dei ruoli o elenchi;
- la trasformazione del titolo autorizzatorio dalla Dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) alla Segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.), che consente l'immediato avvio dell'attività.

Il **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 ottobre 2011**, in attuazione degli artt. 73 e 80 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, in particolare, ha previsto che:

- le imprese di affari in mediazione presentino apposita Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (art. 2);
- l'Ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni provveda ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività. L'assegnazione della qualifica di intermediario è certificata dalle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. (art. 5);
- l'Ufficio del Registro delle Imprese verifichi, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentano all'impresa lo svolgimento dell'attività nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (art. 7).

## **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Si ritiene necessaria la disciplina vigente in quanto grazie alle recenti modifiche con l'iscrizione al Registro delle Imprese (o al REA) all'agente di affari in mediazione è consentito l'immediato avvio dell'attività, mentre la Camera di commercio avvierà contestualmente la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.



## **AUTORIPARATORE**

L'art 1 della legge 122/1992 stabilisce che l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Sicurezza stradale

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Le imprese esercenti attività di autoriparazione devono designare un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

#### **Riforme recenti:**

È stato abolito il registro delle imprese che svolgono attività di autoriparazione ed eliminato l'obbligo di idoneità fisica per il responsabile tecnico della società.

Inoltre la **legge 11 dicembre 2012, n. 224** ha istituito il meccatronico, che unisce in un unico profilo le attività del meccanico e dell'elettrauto con conseguente adeguamento dei programmi e delle modalità di esecuzione dei corsi regionali necessari per acquisire competenze tecniche e professionali necessarie per l'attività di autoriparazione. Standard professionale e formativo approvati con **Accordo Stato-Regioni** 12 giugno 2014- tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, regolamentando l'apposito percorso formativo regionale teorico-pratico di qualificazione, previsto al punto b) del percorso formativo.

### **CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Dopo l'esame del regolamento interno si ritiene che l'attuale normativa consente un adeguato livello di raggiungimento dei motivi imperativi di interesse generale ed allo stesso tempo non esistono

ostacoli alla libera concorrenza né alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi garantiti dai trattati.

## **CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

decreto legislativo 10/02/2005, n. 30 - artt. 201-22

**OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)**

Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

a) godimento dei diritti civili e buona condotta;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

#### **Riforme recenti**

D.Lgs. 13/08/2010, n. 131 ha apportato talune modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprietà industriale.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

L'art. 208 del codice del consulente in proprietà industriale è in contrasto con il Trattato in quanto prevede un esonero dall'esame di abilitazione per i soli cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Pertanto occorrerà procedere ad una verifica normativa per eliminare tale discriminazione. La non conformità al diritto europeo non è stata ancora rilevata dalla Commissione UE.

## **ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA (CLUSTER 2)**

**OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)**

Sicurezza pubblica  
Tutela dei consumatori  
Sicurezza stradale

### **INDICATORI**

**livello di occupazione per professione**

**impatto economico**

**livello di mobilità**

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

d.lgs. 59/2011 - art. 123 del codice della strada - D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 26/01/2011, n. 17

In Italia, storicamente, gli insegnanti di scuola guida si dividono in due categorie:

Insegnanti: per la formazione teorica dei candidati per la patente di guida

Istruttori: per la formazione pratica dei candidati per la patente di guida

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 Gennaio 2011, n. 17 stabilisce:

a) i requisiti per l'abilitazione come insegnante di teoria

1) compimento dei 18 anni di età;

2) diploma di scuola superiore con un corso di studi di almeno 5 anni;

3) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

4) Per avere la patente di guida di cat. B;

b) i requisiti per l'abilitazione come istruttore sono:

1) compimento dei 21 anni di età;

2) diploma di scuola superiore;

3) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

4) Per avere la patente di guida di cat. A, B, C + E, D o B, C + E, D

L'esame di abilitazione viene effettuato in una Provincia. Per sostenere l'esame è necessario frequentare un corso di formazione presso una scuola guida.

Il corso per gli insegnanti ha la durata di almeno 145 ore di teoria.

Il corso per l'istruttore ha la durata di almeno 80 ore di teoria e 40 ore di pratica.

#### **Riforme recenti**

Prima del DM 17/2011 non era previsto alcun corso di formazione per ottenere la qualifica di insegnante di guida, ma era necessario sottoporsi a un esame.

La legge del 2 aprile 2007, n. 40 ha liberalizzato il numero di scuole guida e sono state emanate nuove norme di qualificazione.

Per garantire la qualità dei servizi resi, il legislatore ha aumentato il livello professionale degli insegnanti ed ha introdotto l'obbligo di aggiornamento periodico, infatti sia gli insegnanti che gli istruttori devono frequentare un corso di formazione periodica di otto ore ogni due anni.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

L'Autorità competente ritiene, data la specificità, complessità e delicatezza del ruolo di questa qualifica professionale che non si possa prevedere meccanismi alternativi all'attuale regolamentazione.

## **CONSULENTE DEL LAVORO**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)  
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi  
Prevenzione delle frodi

### **INDICATORI**

Volume di Affari totale professioni: 195 mld

Valore sul PIL Nazionale: 16%

#### **INCIDENZA SULL'OCCUPAZIONE**

Iscritti Albi professionali: 2.300.000

Bacino occupazionale: 2.300.000 (iscritti) + 1.600.000 (indotto allargato) = 3.900.000 unità

#### **SALARIO MEDIO**

Reddito Medio CONSULENTI DEL LAVORO: 37.000 euro

Reddito Medio Professionisti: 32.000 euro

#### **INCIDENZA CONSULENTI DEL LAVORO NELLA SOCIETA'**

I consulenti del lavoro in Italia sono 28.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.000.000 di aziende con 8 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100 miliardi di euro l'anno, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro. Nella graduatoria dei liberi professionisti

## **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

### **Percorso formativo:**

Per accedere alla professione è necessario possedere i seguenti requisiti:

- il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;
- un periodo di 18 mesi di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro della propria provincia di residenza, regolarmente iscritto all'albo e in regola con la formazione continua obbligatoria;
- dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale. L'esame ha cadenza annuale ed è indetto dal Ministero del lavoro e tenuto presso la Direzione regionale del lavoro.

L'iscrizione all'Albo da parte del professionista comporta obblighi, doveri, osservanza di un codice deontologico e di disposizioni legislative.

La libera organizzazione in materia previdenziale consente l'istituzione di Casse Previdenziali gestite in modo autonomo rispetto a qualsiasi altra forma previdenziale pubblica. Oltre alla previdenza, le Casse sono in grado di offrire anche altri tipi di assicurazione per il professionista e i suoi familiari.

La legge n. 12/1979 fissa i principi fondamentali per il legittimo esercizio della professione di consulente del lavoro.

Ai sensi della suddetta normativa tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, e secondo le modalità ed i criteri previsti dalla stessa legge che disciplina l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

La norma riconosce poi la facoltà di tale esercizio anche agli avvocati ed ai dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai rispettivi albi, previa comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui sfera di competenza territoriale ricada l'attività da svolgere, ed infine agli ex ispettori del lavoro (con almeno 15 anni di esperienza, e solo dopo 4 anni dalla cessazione dell'attività ispettiva nello stesso ambito territoriale).

Posta la regola generale, il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 12/79 consente poi alle imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché alle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, di affidare l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Tutto ciò che si svolge al di fuori di tale indicazione normativa costituisce una fattispecie di reato, individuabile nell'esercizio abusivo della professione (ex art. 348 c.p).

Destinataria della tutela non deve intendersi in via immediata o esclusiva soltanto la categoria professionale ma, attraverso essa, l'interesse a che ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione.

Regolamentando la professione, infatti si tutela anche l'interesse pubblico generale. Infatti ai consulenti del lavoro sono attribuite, oltre agli adempimenti in materia di lavoro anche particolari funzioni di rilevanza pubblica come il compito di certificare la regolarità delle imprese rispetto alla contribuzione e retribuzione o come quella di certificare i contratti di lavoro tramite le commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro o di svolgere l'attività di conciliazione ed arbitrato dei rapporti di lavoro.

## **Recenti riforme**

L'art. 10, comma 8, del **DL 31/01/2007, n. 7**, così come modificato dalla legge di conversione 40/07, ha previsto che l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a massimo diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società

di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

### **CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Il piano normativo attualmente in vigore consente di tutelare gli obiettivi preposti e pertanto si ritiene non vada riformato.

## CONDUTTORE GENERATORI DI VAPORE DI I – II – III – IV GRADO

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi  
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

### INDICATORI

livello di occupazione per professione  
impatto economico  
livello di mobilità

### ADEGUATEZZA DELLE MISURE

**Percorso formativo** disciplinato dal DM 1/3/1974 e dalle modifiche apportate dall'art. 287 del D.lgs. 152/2006

Il D.M. stabilisce 4 gradi di abilitazione per l'esercizio della professione:

4° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m<sup>2</sup>;

3° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 m<sup>2</sup>.

2° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 m<sup>2</sup>;

1° grado: nessuna limitazione.

Per l'esercizio della professione occorre essere in possesso di un certificato di abilitazione, rilasciato previo esito favorevole degli esami di abilitazione.

I requisiti per l'ammissione agli esami sono, oltre l'età del candidato non inferiore a 18 anni compiuti:

**1° grado:** a) essere in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

b) aver prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m<sup>2</sup>.

**2° grado:** aver effettuato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m<sup>2</sup>;

**3° grado:** aver effettuato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m<sup>2</sup>;

**4° grado:** aver effettuato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.



**Riforme recenti:**

L'art. 287 del d. lgs. 152/2006 ha apportato delle modifiche demandando la competenza per il rilascio dell'abilitazione ad una Autorità individuata dalla legge regionale.

La legge regionale dovrebbe indicare l'autorità competente per il rilascio del patentino necessario per la conduzione di generatori di vapore, nonché le opportune modalità di formazione e le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione di ~~impianti termici~~ generatori di vapore

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, la disciplina dei corsi e degli esami resta comunque quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 marzo 1974, ossia i corsi sono autorizzati dal citato Ministero.

**AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Sono in corso contatti con le Regioni al fine di verificare la possibilità di dare attuazione alla norma statale con l'individuazione delle competenti autorità regionali.

## **CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI**

- art. 287 del d.lgs. 152/2006;
- D.M. 12/8/1968.

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

## **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

## **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

### **Percorso formativo:**

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti.

Il suddetto patentino si ottiene previo superamento dello specifico corso effettuato da enti a carattere nazionale, accreditati a livello regionale, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori per l'industria o da imprese operanti nel settore.

Alla fine del corso il candidato sostiene un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione appositamente costituita.

Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di **primo grado** abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di **secondo grado** abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

I possessori di un patentino di abilitazione di conduttore di vapore di IV grado sono autorizzati a svolgere anche l'attività di conduttore di impianti termici.

### **Riforme recenti:**

I corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici erano disciplinati in origine dal decreto del Ministero del Lavoro 12/8/1968. Tale norma è stata soggetta a modifiche, ultima delle quali il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, Il citato d.lgs. ha disposto (con l'art. 3, comma 20), la modifica dell'art. 287 del d. lgs. 152/2006. Con quest'ultima modifica le funzioni che erano svolte dall'Ispettorato del lavoro sono state demandate ad una Autorità individuata dalla legge regionale.

La legge regionale dovrebbe indicare l'autorità competente per il rilascio del patentino necessario per la conduzione di impianti termici nonché le opportune modalità di formazione e le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, la disciplina dei corsi e degli esami resta comunque quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968; ossia i corsi sono autorizzati dal citato Ministero.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 25 maggio 2011, ha approvato il documento **“Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”**

L’Accordo, approvato dalla Conferenza dei Presidenti, contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei percorsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l’iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

### **AZIONI GIA’ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Sono in corso contatti con le Regioni al fine di verificare la possibilità di dare attuazione alla norma statale con l’individuazione delle competenti autorità regionali.

Da tale verifica è emerso che nella Provincia autonoma di Bolzano l’abilitazione del personale alla conduzione di impianti termici è disciplinata dall’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 e dal decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 28.

## **VETERINARIO**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

Il percorso previsto per accedere alla professione prevede il conseguimento di specifico diploma di laurea di 5 anni, l'aver effettuato il tirocinio pratico presso istituti ospedalieri, cliniche universitarie e altre strutture autorizzate dalla competente università, il superamento dell'esame di Stato.

#### **Riforme recenti**

### **CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

L'interesse generale è ampiamente tutelato con l'attuale sistema pertanto non si ritiene di doverlo modificare.

## **OTTICO (CLUSTER 2)**

**OBIETTIVO** sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

### **INDICATORI**

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

### **ADEGUATEZZA DELLE MISURE**

#### **Percorso formativo:**

E' regolamentata dall' art. 12 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, nonché dagli artt. 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'ordinanza ministeriale 11 luglio 2000, n. 180 regola l'accesso all'esame abilitante all'esercizio della professione.

Per l'esercizio dell'attività professionale, è necessario essere in possesso dell'attestato di qualificazione alla pratica professionale (diploma di qualifica). Vi sono 2 modalità per ottenere il citato diploma:

1. dopo aver compiuto 8 anni di scolarità di base, lo studente deve seguire un corso professionalizzante di 5 anni; al termine di questo periodo deve superare l'esame finale che ha valore abilitante ai fini dell'esercizio dell'attività. L'ordinanza ministeriale 11 luglio 2000, n. 180 regola l'accesso al suddetto esame. Al termine del primo triennio può essere rilasciata allo studente un'attestazione di acquisizione di capacità esecutive nel settore; tale attestato non ha valore abilitante..

2. 10 anni di scolarità di base (5 anni di scuola elementare, 3 anni di scuola media inferiore, 2 anni di scuola secondaria di secondo grado incompleta) e corso di abilitazione regionale di 3 anni. Questo secondo percorso formativo è stato introdotto dal D.M. 28 ottobre 1992.

Le Regioni possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della sanità, corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi che siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore.

### **CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA**

Dopo l'esame del regolamento interno si ritiene che l'attuale normativa consenta un adeguato livello di raggiungimento dei motivi imperativi di interesse generale. Allo stesso tempo non esistono ostacoli alla libera concorrenza né alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi garantiti dai trattati pertanto si ritiene di mantenere l'attuale sistema.

**Il coordinamento regionale** ritiene sia opportuno un intervento ministeriale che chiarisca se anche i diplomati degli Istituti professionali del Settore Servizi – Indirizzo Servizi socio-sanitari – Articolazione 'Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico (Istituti previsti dal DPR 87 del 15 marzo 2010) siano soggetti all'esame abilitante regolamentato dall'Ordinanza ministeriale 180 del 2000.